PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 24 - numero 5178 di Martedì 07 giugno 2022

Direttiva 2004/37/CE: formazione, sorveglianza e documentazione

Un documento si sofferma sulle novità della direttiva 2022/431 e le modifiche alla direttiva 2004/37/CE in relazione agli agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione. Formazione e sorveglianza sanitaria.

Roma, 7 Giu ? Nei giorni scorsi abbiamo presentato le novità correlate alla Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022 che modifica la d irettiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Di particolare rilievo è l'ampliamento del campo di applicazione della Direttiva 2004/37/CE alle **sostanze tossiche per la riproduzione**.

La direttiva contiene tuttavia "numerose novità e criticità che andranno attentamente monitorate in fase di recepimento e richiederanno da parte delle aziende un tempo adeguato alla loro implementazione".

A ricordarlo e a fornire diverse informazioni su queste novità è una **Nota** di Confindustria del 27 aprile 2022 dal titolo " Salute e sicurezza sul lavoro ? Pubblicata la quarta direttiva in materia di agenti cancerogeni e mutageni".

Dopo aver già presentato, con riferimento al testo della Nota e della direttiva 2022/431, alcune nuove definizioni e le "disposizioni intese ad evitare o a ridurre l'esposizione", ci soffermiamo oggi sulle modifiche agli articoli in tema di sorveglianza sanitaria, formazione e documentazione:

- La direttiva 2022/431: le modifiche in materia di formazione
- La direttiva 2022/431: sorveglianza sanitaria e tenuta della documentazione
- La direttiva 2022/431: le future attività della Commissione

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[ACAAG05.U] ?#>

La direttiva 2022/431: le modifiche in materia di formazione

La Nota di Confindustria ricorda le modifiche all'**articolo 11** (**Informazione e formazione dei lavoratori**) della direttiva 2004/37/CE.

Si indica che "è variata la seconda parte del paragrafo 1 e sono state introdotte **nuove previsioni sulla formazione**. Nel merito, questa non deve più solo '*essere adattata all'evoluzione dei rischi e all'insorgenza di nuovi rischi*," ma viene evidenziato il legame con l'esposizione agli agenti oggetto della direttiva, in particolare con quelli contenuti nei "*farmaci pericolosi*" o in caso di mutamento delle circostanze relative al lavoro. Inoltre, è stata introdotta una nuova previsione secondo cui la formazione deve essere periodicamente offerta nelle strutture sanitarie a tutti i lavoratori esposti agli agenti cancerogeni/ mutageni/ reprotossici in particolare se sono utilizzati **nuovi farmaci pericolosi** che contengono tali sostanze".

Riprendiamo il **testo dell'articolo 11** con le variazioni:

1. *I datori di lavoro adottano le misure atte a garantire che i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento ricevano una formazione sufficiente e adeguata, in base a tutte le informazioni disponibili, segnatamente in forma d'informazioni e di istruzioni per quanto riguarda:*

a) i rischi potenziali per la salute, compresi i rischi supplementari dovuti al consumo di tabacco;

b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;

c) le prescrizioni in materia di igiene;

d) la necessità di indossare e impiegare equipaggiamenti e indumenti protettivi;

e) le misure che i lavoratori, in particolare quelli addetti al soccorso, devono adottare in caso di incidente e per prevenirlo.

Detta formazione deve:

? essere adattata all'evoluzione dei rischi e all'insorgenza di nuovi rischi, in particolare quando i lavoratori sono o possono essere esposti a vari o nuovi agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi, o in caso di mutamento delle circostanze relative al lavoro,

? essere periodicamente offerta nelle strutture sanitarie a tutti i lavoratori che sono esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare se sono utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengono tali sostanze, e

? essere periodicamente ripetuta in altri contesti, se necessario.

2.*I datori di lavoro sono obbligati a informare i lavoratori sugli impianti e sui contenitori ad essi connessi che contengono agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione e a provvedere a un'etichettatura univoca e chiaramente leggibile di tutti i contenitori, imballaggi e impianti contenenti agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, nonché ad apporre segnali di avvertimento chiaramente visibili.*

Se è stato fissato un valore limite biologico nell'allegato III bis, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per poter lavorare con l'agente cancerogeno, mutageno o con la sostanza tossica per la riproduzione in questione, in conformità delle procedure previste in tale allegato. I lavoratori sono informati di tale obbligo prima che venga loro assegnato un compito che comporta il rischio di esposizione all'agente cancerogeno, mutageno o alla sostanza tossica per la riproduzione indicato.

La Nota di Confindustria riporta alcune criticità rispetto a questo nuovo testo indicando che la precedente formulazione della direttiva in materia di formazione "già copriva tutte le casistiche, e non richiedeva pertanto modifiche, individuando settori o situazioni particolari. La formazione e informazione, inoltre, è già esplicitamente regolamentata per gli agenti chimici pericolosi, dalla direttiva Agenti chimici (art. 8 Direttiva 98/24/CE) ed è esplicitamente prevista anche dalla direttiva quadro

(art. 10, Direttiva 89/391/CEE)".

Come sopra indicato è stato poi modificato il **paragrafo 2 dell'articolo**, anche in questo caso ? continua la Nota ? "estendendo le previsioni alle sostanze tossiche per la riproduzione e introducendo una nuova previsione, mutuata dalla direttiva agenti chimici: laddove fissato un valore limite biologico, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per poter lavorare con l'agente in questione e i lavoratori vanno informati preventivamente all'esposizione, in merito a tale obbligo".

La direttiva 2022/431: sorveglianza sanitaria e tenuta della documentazione

Alcune modifiche hanno poi riguardato la **sorveglianza sanitaria** (modifiche all'articolo 14, paragrafi 3, 4 e 8 della direttiva 2004/37/CE).

In particolare, al paragrafo 1, "qualora si riscontri che un lavoratore soffra di un'anomalia che può essere stata causata da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione o si constata che un valore limite biologico è stato superato, il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può esigere di sottoporre a sorveglianza sanitaria gli altri lavoratori che sono stati esposti in modo analogo. Ed ancora al paragrafo 8 vanno notificati all'autorità responsabile non più solo i casi di cancro che, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, risultino essere stati causati dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante l'attività lavorativa, ma anche gli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della loro progenie che risultino essere stati causati dall'esposizione a una sostanza tossica per la riproduzione durante l'attività lavorativa".

È stato poi modificato l'**articolo 15** (**Tenuta della documentazione**) al fine "di differenziare la tempistica di conservazione della documentazione (elenchi e cartelle sanitarie)".

Riprendiamo il paragrafo 1 e il paragrafo 1bis:

1. Per quanto riguarda gli agenti cancerogeni e mutageni, gli elenchi di cui all'articolo 12, lettera c), e le cartelle sanitarie di cui all'articolo 14, paragrafo 4, sono conservati, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, per un periodo di almeno 40 anni a decorrere dalla fine dell'esposizione.

1 bis. Per quanto riguarda le sostanze tossiche per la riproduzione, gli elenchi di cui all'articolo 12, lettera c), e le cartelle sanitarie di cui all'articolo 14, paragrafo 4, sono conservati, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla fine dell'esposizione.

La direttiva 2022/431: le future attività della Commissione

Concludiamo segnalando, sempre attraverso le parole della Nota e della Direttiva, alcune indicazioni relative ad **azioni future** per i prossimi anni.

Riguardo alla valutazione dell'attuazione della direttiva, nell'articolo 18bis della direttiva 2004/37/CE sono state introdotte varie nuove previsioni, "sulle future attività della Commissione al fine di modificare nuovamente la direttiva".

Questa "una **sintesi delle principali azioni**:

- Nel quadro della prossima valutazione dell'attuazione della presente direttiva la Commissione valuta inoltre la necessità di modificare il valore limite per la **polvere di silice cristallina respirabile**. La Commissione avvia tale processo nel 2022;
- entro l'11 luglio 2022, la Commissione valuta l'eventualità di modificare la presente direttiva per includervi disposizioni relative alla combinazione di un limite di esposizione professionale nell'aria e un valore limite biologico per il **cadmio e suoi composti inorganici**";
- Entro il 31 dicembre 2022, "la Commissione presenta un piano d'azione per stabilire valori limite di esposizione professionale nuovi o rivisti per almeno **25 sostanze**, gruppi di sostanze o sostanze generate da processi.
- Se del caso, entro il 5 aprile 2025, la Commissione elabora una definizione e stila un elenco indicativo dei **farmaci pericolosi o delle sostanze che li contengono** conformemente ai criteri per la classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 o come agente mutageno o sostanza tossica per la riproduzione.
- Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione elabora orientamenti dell'Unione per la preparazione, la somministrazione e lo smaltimento dei **farmaci pericolosi** sul luogo di lavoro.
- Se del caso, la Commissione stabilisce i livelli di rischio minimo e massimo ed elabora orientamenti dell'Unione sulla metodologia per fissare **valori limite basati sul rischio**.
- Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione, propone, se del caso, un valore limite per il **cobalto** e i **composti inorganici di cobalto**".

Rimandiamo alla lettura integrale della Nota di Confindustria che riporta molti altri dettagli e indicazioni sulle tante modifiche apportate alla direttiva 2004/37/CE.

Tiziano Menduto

Scarica la normativa di riferimento:

Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Scarica il documento citato nell'articolo:

Confindustria, Nota del 27 aprile 2022 "Salute e sicurezza sul lavoro ? Pubblicata la quarta direttiva in materia di agenti cancerogeni e mutageni".

Licenza Creative Commons

www.puntosicuro.it